



CITTÀ DI ALBA

(Provincia di Cuneo)

Medaglia d'Oro al V.M.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25
del 22/04/2024

OGGETTO: **Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche per circhi e spettacolo viaggiante.**
Approvazione modifiche.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventidue** del mese di **aprile**, alle ore **diciassette**, nella sala consiliare "Teodoro Bubbio" del Palazzo civico, in presenza fisica dei componenti dell'organo istituzionale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo statuto e dal regolamento consiliare, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei signori:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. BO Carlo – SINDACO | 14. L'EPISCOPO Maria |
| 2. BOERI Domenico – Presidente del Consiglio | 15. MAGARA Olinto |
| 3. DI LIDDO Elena – Vice Presidente del Consiglio | 16. MAGLIANO Italo |
| 4. ALESSANDRIA Elena | 17. MARANO Mario |
| 5. BALOCCHI Stefania | 18. PRANDI Alessandro |
| 6. CASETTA Cristina | 19. REVELLO William |
| 7. CAVALLI Sebastiano | 20. SANDRI Mario |
| 8. CAVALLOTTO Anna Chiara | 21. SOBRERO Daniele |
| 9. FUGARO Mario | 22. TIBALDI Claudio |
| 10. GARASSINO Luigi | 23. TIBALDI Davide |
| 11. GATTO Alberto | 24. TRIPALDI Fabio |
| 12. GIANNOTTO Alessandro | 25. VEZZA Clelia |
| 13. GOMBA Nadia | |

Con l'intervento e l'opera del signor NARDI dott. Massimo, Segretario Generale.

All'appello nominale risultano assenti i Consiglieri di cui ai numeri: 8 – 9 – 15 – 19.

Giustificano l'assenza i Consiglieri FUGARO – MAGARA, REVELLO.

Risultano presenti gli Assessori Barbero, Bolla, Boschiazzo, Ferrero e Reggio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il rag. Domenico BOERI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche per circhi e spettacolo viaggiante. Approvazione modifiche.

L'Assessore alla Polizia municipale e sicurezza riferisce:

Il vigente Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche per circhi e spettacolo viaggiante è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 23/12/2013, composto da 13 articoli, atto a garantire l'esercizio nel territorio comunale di Alba le attività dello spettacolo viaggiante e circo equestre.

In particolare, l'articolo 1 definisce quali siano le attività dello spettacolo viaggiante, le attrazioni singole per ogni attività, secondo l'elenco approvato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con decreto ministeriale del 23/04/1969 e s.m.i.

Inoltre definisce il circo equestre come un complesso di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista sui cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati e animali.

L'articolo 2 definisce quali siano le attività complementari a quelle dello spettacolo viaggiante, ossia padiglioni gastronomici, banchi di dolciumi in genere e di zucchero filato.

Le aree dove effettuare tali attività vengono individuate dalla Giunta comunale e tale provvedimento dovrà essere coordinato con il Regolamento Acustico che contiene l'elenco generale delle aree utilizzabili per Pubblici Spettacoli.

Tra le altre disposizioni, particolare importanza riveste l'articolo 5 che disciplina i tempi per la presentazione delle domande, oltre alla formazione della graduatoria, e svolgimento delle attività.

Su questo particolare punto, è emersa la necessità di meglio definire i criteri per la presentazione delle domande annuali in base alle due macro attività: quelle dello spettacolo viaggiante ed i circhi.

Mentre l'attuale testo normativo prevede che la presentazione delle domande debba avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno, le modifiche presentate propongono differenti scadenze che tengono in considerazione le diverse modalità e tempistiche di espletamento degli eventi.

Al tempo stesso, con specifico riferimento alle attività circensi si è inteso introdurre criteri preferenziali in caso di pluralità di domande che fondano il proprio presupposto nella tipologia di attività espletata.

Altre modifiche coinvolgono l'art. 6 (modalità di composizione della Commissione comunale per lo spettacolo viaggiante) e 7 (procedimento autorizzativo) che sono motivate da una ridefinizione dell'assetto organizzativo e delle competenze tra la Ripartizione Urbanistica e Territorio e Servizio autonomo di Polizia locale nella gestione delle pratiche autorizzatorie.

Infine, attraverso la modifica dell'art. 8 (cauzione) sono stati innalzati gli importi delle fideiussioni che debbono essere presentate dagli esercenti gli spettacoli viaggianti nell'ipotesi di occupazione di spazi pubblici a tutela di danni che potrebbero essere arrecati al patrimonio pubblico.

Di seguito un quadro di raffronto tra il testo Regolamentare attualmente vigente e le modifiche che si intendono apportare:

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI	ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI
<p>Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della legge 18/03/1968, n. 337 e s.m.i. e relative norme di attuazione, l'esercizio nel territorio del Comune di Alba di attività dello spettacolo viaggiante e circo equestre.</p> <p>1. Sono «<i>spettacoli viaggianti</i>» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto ministeriale ai sensi dell'art.4 della Legge 18/03/1968, n.337.</p> <p>2. Per «<i>attrazione</i>» deve intendersi una singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella Sezione I^A dell'apposito elenco del Ministero per i Beni e le Attività Culturali approvato con Decreto Interministeriale del 23.04.1969 e s.m.i.</p> <p>3. Sono "giochi o accessori" gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta. Su tali apparecchi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del titolare ed il suo recapito/numero telefonico.</p> <p>4. Per "CIRCO EQUESTRE" si intende un complesso di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista sui cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.</p> <p>5. Per "GESTORE" si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art.69 del testo unico leggi di pubblica sicurezza (TULPS).</p> <p>6. Per "CONDUTTORE" si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.</p>	<i>identico</i>
<u>ART. - 2 ATTIVITA' COMPLEMENTARI</u>	<u>ART. - 2 ATTIVITA' COMPLEMENTARI</u>
<p>1. Sono considerate attività complementari i padiglioni gastronomici, i banchi di dolciumi in genere e di zucchero filato.</p> <p>2. I titolari, al fine dell'assegnazione del posto, devono sottostare alle norme di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dal D. L. vo n. 114/98 e dalla L.R. 28/1999 e s.m.i.</p> <p>3. I generi posti in vendita possono essere</p>	<i>identico</i>

<p>esclusivamente quelli indicati sull'autorizzazione amministrativa in possesso del gestore.</p> <p>4. All'atto della presentazione della domanda di ammissione è necessario produrre copia dell'autorizzazione amministrativa nonché copia dell'autorizzazione sanitaria personale o della notifica relativa alle attività registrate ai sensi dell'art. 6 REG. (CE) 852/2004</p> <p>5. Per le attività complementari verrà predisposta apposita graduatoria secondo le disposizioni dell'art. 5.</p> <p>6. Qualora il titolare di attività complementari acquisisca attrazioni dello spettacolo viaggiante non potrà far valere il punteggio acquisito nella graduatoria di cui sopra e naturalmente anche in caso delle attività complementari; la sistemazione non dovrà ostacolare la collocazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.</p>	
<p>ART. 3 – NORME GENERALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è soggetto a: <ul style="list-style-type: none"> A) autorizzazione a carattere permanente di cui all'art.69 T.U.L.P.S. rilasciata del Comune in cui l'esercente ha sede legale; il rilascio di tale autorizzazione è subordinato al possesso da parte dell'esercente dei requisiti previsti dalla disciplina vigente. B) autorizzazione a carattere temporaneo, ai sensi dell'art.69 T.U.L.P.S., rilasciata dal Comune in cui si intende esercitare temporaneamente l'attività con le attrazioni ricomprese nell'autorizzazione permanente. 2. Tutte le attività devono risultare registrate ai sensi del D.M. 18/05/2007 ed essere in possesso del previsto codice identificativo. 3. In caso di subingresso in un'attività esistente, il nuovo titolare deve ottenere da parte del Comune competente il cambio di titolarità dell'autorizzazione a carattere permanente e degli atti di registrazione ed assegnazione del codice identificativo. 	<p>ART. 3 – NORME GENERALI</p> <p><i>identico</i></p>
<p>ART. 4 – LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le attività di cui all'art. 1 ed all'art. 2 possono essere esercitate: <ul style="list-style-type: none"> A) all'aperto, sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art.9 della legge 337/68 e s.m.i. L'elenco di tali aree sarà individuato con successivo atto dalla Giunta comunale e verrà aggiornato almeno una volta all'anno. Per ogni area l'elenco dovrà prevedere: <ol style="list-style-type: none"> 1. la categoria dell'attrazione (piccola, media o grande); 2. il numero massimo delle attrazioni ivi 	<p>ART. 4 – LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'</p> <p><i>identico</i></p>

<p>collocabili;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. gli orari di esercizio; 4. eventuali periodi in cui le attività non possono essere esercitate. <p>L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione possano essere concesse per altri scopi qualora se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.</p> <p>L'atto della Giunta deve, altresì, individuare gli spazi in cui dovranno trovare collocazione le eventuali carovane al seguito dell'attività.</p> <p>B) all'aperto su aree private che presentino caratteristiche idonee alle attrazioni da installare, previo nullaosta da parte del proprietario per l'utilizzo dell'area.</p> <p>C) al chiuso, all'interno di strutture pubbliche o private che presentino dimensioni, caratteristiche strutturali e destinazione d'uso compatibili, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa sulla pubblica sicurezza e prevenzione incendi.</p>	
<p>ART. 5 – TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, GRADUATORIA, SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chi intende esercitare le attività di cui all'art. 1 sul territorio del Comune di Alba deve presentare domanda all'Amministrazione Comunale entro il 28 febbraio di ogni anno. 2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l'Amministrazione comunale predisponde apposita graduatoria per ciascuna area in base all'anzianità di presenza nell'area stessa maturata negli ultimi 10 anni con ogni singola attrazione e per ogni singolo periodo (farà fede la documentazione agli atti dell'amministrazione); in caso di parità verrà considerata la documentazione comprovante l'anzianità presentata dal gestore. Il gestore ha facoltà di cambiare l'attrazione ogni 3 anni, mantenendo il posto in graduatoria, a condizione che l'attrazione appartenga alla medesima categoria della preesistente ma sia di tipologia diversa, rappresenti NOVITA' rispetto alle attrazioni presenti e non impedisca l'abituale collocazione delle altre. I gestori possono rinunciare alla concessione per non più di una volta in un triennio con adeguata motivazione e con specifica richiesta scritta da far pervenire almeno 30 giorni prima della data della manifestazione. 3. Quando l'ampiezza dell'area lo consenta è facoltà dell'Amministrazione autorizzare, anche in deroga alle previsioni dell'organico funzionale, l'installazione di grandi o medie attrazioni che costituiscano "NOVITA'" rispetto alle solite attrazioni. 4. Ciascuna attività dovrà avere una durata massima di 30 giorni consecutivi con possibilità di 	<p>ART. 5 DURATA DEI LUNA PARK E SPETTACOLI CIRCensi, TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, GRADUATORIA, SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I luna park tradizionali che si svolgono sul territorio comunale sono: il luna park di primavera ed il luna park d'autunno. Le domande di ammissione al luna park di primavera e d'autunno devono essere presentate secondo il seguente calendario: <ol style="list-style-type: none"> a. entro il 28 febbraio per il luna park di primavera; b. entro il 31 luglio per il luna park di autunno. 2. <i>Durata delle attività.</i> Il luna park di primavera si svolge nel mese di maggio; l'attività delle attrazioni ha inizio di norma la terza settimana del mese di maggio e termina la prima domenica di giugno; Il luna park d'autunno ha inizio l'ultima settimana di settembre fino alla penultima settimana di ottobre (periodo obbligatorio), con possibilità di proroga fino alla prima settimana di novembre. 3. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l'Amministrazione comunale predisponde apposita graduatoria per ciascuna area in base all'anzianità di presenza nell'area stessa maturata con ogni singola attrazione e per ogni singolo periodo (farà fede la documentazione agli atti dell'amministrazione); in caso di parità verrà considerata la documentazione comprovante l'anzianità presentata dal gestore. Il gestore ha facoltà di cambiare l'attrazione ogni 3 anni, mantenendo il posto in graduatoria, a condizione che l'attrazione appartenga alla medesima categoria della preesistente ma sia di tipologia diversa, rappresenti NOVITA' rispetto alle attrazioni presenti e non impedisca l'abituale collocazione

<p>proroga fino a 45 giorni totali.</p> <p>5. Tra la cessazione di un'attività e l'inizio di un'altra nella stessa area dovrà intercorrere un intervallo di tempo minimo di 45 giorni.</p> <p>6. Per le attività complementari, invece, la durata massima è stabilita in 70 giorni con possibilità di proroga fino a 105 giorni totali.</p> <p>7. Le attività circensi sono ammesse in numero massimo di 2 nell'arco di un anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) nell'ambito di tutto il territorio comunale. Tra la cessazione di un'attività e l'inizio di un'altra dovrà intercorrere un intervallo di tempo minimo di 90 giorni. Ciascuna attività dovrà avere una durata massima di 15 giorni consecutivi con possibilità di proroga fino a 30 giorni totali. Le attività circensi non possono essere esercitate nei mesi di maggio ed ottobre di ciascun anno.</p>	<p>delle altre. I gestori possono rinunciare alla concessione per non più di una volta in un triennio con adeguata motivazione e con specifica richiesta scritta da far pervenire almeno 30 giorni prima della data della manifestazione.</p> <p>4. Quando l'ampiezza dell'area lo consenta è facoltà dell'Amministrazione autorizzare, anche in deroga alle previsioni dell'organico funzionale, l'installazione di grandi o medie attrazioni che costituiscano "NOVITA'" rispetto alle solite attrazioni.</p> <p>5. Ciascuna attività dovrà avere una durata massima di 30 giorni consecutivi con possibilità di proroga fino a 45 giorni totali.</p> <p>6. Tra la cessazione di un'attività e l'inizio di un'altra nella stessa area dovrà intercorrere un intervallo di tempo minimo di 45 giorni.</p> <p>7. Per le attività complementari, invece, la durata massima è stabilita in 70 giorni.</p> <p>8. <i>Attività circensi.</i> Il Comune, per la concessione delle aree ai Circhi Equestri, verifica preventivamente, tramite gli enti e/o organi competenti ai sensi di legge, che l'attività si svolga nel rispetto delle Linee guida elaborate dalla Commissione CITES per la detenzione, l'utilizzazione l'esposizione degli eventuali animali presenti. Le attività circensi sono ammesse in numero massimo di 2 nell'arco di un anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) nell'ambito di tutto il territorio comunale. Le domande dovranno pervenire al Comune e trasmesse per via informatica tramite portale telematico non prima di 365 giorni ed almeno 120 giorni antecedenti al programmato inizio degli spettacoli. I periodi dell'anno solare in cui possono essere autorizzati gli spettacoli circensi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. edizione primaverile dal 1 al 31 marzo per un massimo 10 giorni b. edizione natalizia dal 20 dicembre al 15 gennaio per un massimo di 20 giorni. <p>9. Le domande di concessione dei circhi che non utilizzano e/o non espongono animali di specie selvatica o esotica in attività di spettacolo o di intrattenimento al pubblico hanno comunque sempre la precedenza in caso di una pluralità di domande per il periodo richiesto. In ogni caso la detenzione, l'utilizzo e l'esposizione di animali appartenenti a specie selvatiche o esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico deve garantire la protezione degli animali medesimi nel rispetto delle Linee guida elaborate dalla Commissione CITES.</p>
<p>ART. 6 – COMMISSIONE COMUNALE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE</p>	<p>ART. 6 – COMMISSIONE COMUNALE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE</p>
<p>È istituita una Commissione Consultiva per l'esame e lo studio di ogni problema riguardante l'attività di spettacolo viaggiante composta come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sindaco o Assessore Delegato – Presidente - Dirigente Ripartizione Urbanistica e 	<p>È istituita una Commissione Consultiva per l'esame e lo studio di ogni problema riguardante l'attività di spettacolo viaggiante composta come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sindaco o Assessore Delegato – Presidente - Comandante Polizia Locale – Membro

<p>Territorio - Membro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comandante Polizia Locale – Membro - Rappresentanti designati dalle Associazioni Sindacali e/o di categoria più rappresentative a livello nazionale, un rappresentante per ogni organizzazione di categoria riconosciuta – Membro - Rappresentante dell'ente Circhi – Membro. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rappresentanti designati dalle Associazioni Sindacali e/o di categoria più rappresentative a livello nazionale, un rappresentante per ogni organizzazione di categoria riconosciuta – Membro - Rappresentante dell'ente Circhi – Membro.
<p>ART. 7 – PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO</p>	<p>ART. 7 – PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1) Le domande di cui all'art. 5 devono essere presentate al Comune secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. 160/2010 e s.m.i.). 2) Nella domanda i richiedenti dovranno indicare: <ul style="list-style-type: none"> a) generalità, domicilio del richiedente, recapito postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata; b) codice fiscale, partita IVA; c) periodo per cui è richiesta l'autorizzazione, compreso il tempo per montaggio e lo smontaggio delle strutture. d) Indicazione dell'attrazione/i in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68 ed indicazione degli eventuali accessori; e) Dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione/plateatico espressa in metri quadrati (lunghezza, larghezza e altezza massima), compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc.; f) Numero e dimensione delle roulotte, caravan, case mobili e carriaggi al seguito, corredate dai relativi numeri di targa; g) dichiarazione sulla capienza (solo per i circhi); h) dichiarazione circa la categoria di appartenenza. 3) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> (a) Copia dell'autorizzazione permanente rilasciata dal Comune di sede legale dell'impresa; (b) Autocertificazione del possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente a firma del legale rappresentante e di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza legale dell'impresa; (c) Copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in corso di validità; (d) Fotocopia di dichiarazione, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità, oppure fotocopia del "libretto dell'attività", sul quale risultino riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Le domande di cui all'art. 5 devono essere presentate al Comune secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. 160/2010 e s.m.i.). 2) Nella domanda i richiedenti dovranno indicare: <ul style="list-style-type: none"> a) generalità, domicilio del richiedente, recapito postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata; b) codice fiscale, partita IVA; c) periodo per cui è richiesta l'autorizzazione, compreso il tempo per montaggio e lo smontaggio delle strutture. d) Indicazione dell'attrazione/i in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68 ed indicazione degli eventuali accessori; e) Dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione/plateatico espressa in metri quadrati (lunghezza, larghezza e altezza massima), compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc.; f) Numero e dimensione delle roulotte, caravan, case mobili e carriaggi al seguito, corredate dai relativi numeri di targa; g) dichiarazione sulla capienza (solo per i circhi); h) dichiarazione circa la categoria di appartenenza. 3) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> (a) Copia dell'autorizzazione permanente rilasciata dal Comune di sede legale dell'impresa; (b) Autocertificazione del possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente a firma del legale rappresentante e di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza legale dell'impresa; (c) Copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in corso di validità; (d) Fotocopia di dichiarazione, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità, oppure fotocopia del "libretto dell'attività", sul quale risultino riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche;

<p>risultanze delle suddette verifiche tecniche;</p> <p>(e) Per i circhi, planimetria in scala adeguata, redatta da Tecnico abilitato, riportante la collocazione, sull'area richiesta di tutte le strutture principali e di supporto con le relative misure (tendone, aree coperte e scoperte destinate agli animali, attrezzature di supporto e dei relativi servizi);</p> <p>(f) Le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata;</p> <p>(g) codice identificativo attribuito ad ogni singola attrazione, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata, in posizione ben visibile, sull'attrazione stessa;</p> <p>(h) attestazione pagamento diritti di istruttoria;</p> <p>(i) valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in materia;</p> <p>(j) Se l'attività si svolgerà su area privata, nullaosta sottoscritto dal proprietario dell'area;</p> <p>(k) Per i circhi che impiegano animali dovrà essere allegata anche la documentazione prevista dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana per la detenzione ed il mantenimento degli animali nei circhi, nelle mostre itineranti ed in altre attività che prevedono l'impiego di animali per lo spettacolo.</p> <p>4) L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dal presente regolamento, l'inammissibilità della domanda.</p> <p>5) Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.</p> <p>6) Quando l'attività da autorizzare si deve svolgere su suolo pubblico, il S.U.A.P. trasmette la domanda al concessionario per la riscossione dei tributi/tasse stabiliti dal Comune, il quale provvede a calcolare l'ammontare della Tassa di Occupazione di Suoli e Aree Pubbliche, comprensiva anche dell'area occupata da eventuali carovane, ed a comunicarlo al S.U.A.P. Successivamente il S.U.A.P. rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che sarà ritirata da parte del richiedente al momento della trasmissione al S.U.A.P. dell'attestazione del pagamento della T.O.S.A.P.</p>	<p>(e) Per i circhi, planimetria in scala adeguata, redatta da Tecnico abilitato, riportante la collocazione, sull'area richiesta di tutte le strutture principali e di supporto con le relative misure (tendone, aree coperte e scoperte destinate agli animali, attrezzature di supporto e dei relativi servizi);</p> <p>(f) Le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata;</p> <p>(g) codice identificativo attribuito ad ogni singola attrazione, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata, in posizione ben visibile, sull'attrazione stessa;</p> <p>(h) attestazione pagamento diritti di istruttoria;</p> <p>(i) valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in materia;</p> <p>(j) Se l'attività si svolgerà su area privata, nullaosta sottoscritto dal proprietario dell'area;</p> <p>(k) Per i circhi che impiegano animali dovrà essere allegata anche la documentazione prevista dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana per la detenzione ed il mantenimento degli animali nei circhi, nelle mostre itineranti ed in altre attività che prevedono l'impiego di animali per lo spettacolo.</p> <p>4) L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dal presente regolamento, l'inammissibilità della domanda.</p> <p>5) Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.</p> <p>6) Quando l'attività da autorizzare si deve svolgere su suolo pubblico, l'ufficio trasmette la domanda al concessionario per la riscossione del canone patrimoniale stabilito dal Comune, il quale provvede a calcolare l'ammontare del canone, comprensiva anche dell'area occupata da eventuali carovane, ed a comunicarlo all'ufficio. Successivamente il comune rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che sarà ritirata da parte del richiedente al momento della trasmissione al comune dell'attestazione del pagamento del canone.</p>
<p>ART. 8 – CAUZIONE</p>	<p>ART. 8 – CAUZIONE</p>
<p>1. Quando lo svolgimento dell'attività sia previsto su suolo pubblico, a garanzia dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali nell'esercizio dell'attività, prima del</p>	<p>1. Quando lo svolgimento dell'attività sia previsto su suolo pubblico, a garanzia dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali nell'esercizio dell'attività,</p>

<p>ritiro dell'autorizzazione, il richiedente deve costituire idonea cauzione in favore dell'Amministrazione comunale, tramite polizza fideiussoria del seguente importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piccole e medie attrazioni: € 250 • Grandi attrazioni e circhi equestri: € 500. <p>2. In alternativa dovrà essere esibita copia di idonea polizza per responsabilità civile contenente la copertura del rischio indicato al comma 1.</p> <p>3. Prima dell'installazione e immediatamente dopo lo smontaggio delle attrazioni deve essere verificato lo stato dei luoghi da parte della Ripartizione Opere Pubbliche in contraddittorio con il gestore.</p>	<p>prima del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente deve costituire idonea cauzione in favore dell'Amministrazione comunale, tramite polizza fideiussoria del seguente importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piccole e medie attrazioni: € 1.000,00 • Grandi attrazioni e circhi equestri: € 3.000,00. <p>2. In alternativa dovrà essere esibita copia di idonea polizza per responsabilità civile contenente la copertura del rischio indicato al comma 1.</p> <p>3. Prima dell'installazione e immediatamente dopo lo smontaggio delle attrazioni deve essere verificato lo stato dei luoghi da parte degli uffici comunali competenti in contraddittorio con il gestore.</p>
<p>ART. 9 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO DI AREE PUBBLICHE.</p>	<p>ART. 9 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO DI AREE PUBBLICHE.</p>
<p>1. Il provvedimento di concessione ha carattere personale ed è quindi vietata la sub-concessione ad altri sotto qualsiasi forma. In caso di trasgressione, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata e, sia il concessionario che il sub-concessionario, saranno esclusi da future concessioni nel Comune di Alba per un periodo non inferiore ad anni due.</p> <p>2. Il Concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione e dai carriaggi e dalle carovane abitative, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori. Inoltre deve provvedere al corretto mantenimento dell'attrazione e delle carovane per il decoro dell'area stessa.</p> <p>3. È vietato eseguire, salvo casi particolari e previo rilascio di specifica autorizzazione del Settore competente, manomissioni, escavazioni o altri lavori che alterino lo stato del suolo. Il titolare della concessione è tenuto comunque a restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata assegnata sia per quanto riguarda la pulizia che per i ripristini eventualmente necessari.</p> <p>L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a persone, cose od altro che dovessero verificarsi in virtù della concessione rilasciata ed è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa.</p>	<p><i>identico</i></p>
<p>ART. 10 – SANZIONI</p> <p>1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.</p> <p>2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative</p>	<p>ART. 10 – SANZIONI</p> <p><i>identico</i></p>

<p>alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.</p> <p>3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate dal presente Regolamento le seguenti violazioni per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. occupazione non corretta degli spazi concessi nell'area caravan ovvero occupazione di spazi esterni: Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00; B. difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive riscontrabili ad installazione avvenuta, ovvero installazione dell'attrazione parzialmente o totalmente al di fuori degli spazi concessi: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione; C. modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione autorizzata che determinino una variazione di tipologia della stessa; sostituzione non autorizzata dell'attrazione: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione; D. inosservanza dell'orario obbligatorio di esercizio: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00; E. per ogni altra violazione al presente regolamento non specificamente sanzionata dai commi precedenti: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00. 	
<p>ART. 11 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.</p>	<p>ART. 11 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.</p>
<p>1. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l'autorizzazione può essere sospesa o revocata. Tale sospensione o revoca dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.</p> <p>2. È sempre fatta salva la possibilità di sospensione e revoca dell'autorizzazione per violazioni da parte del titolare di norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa. In tal caso non compete alcun sgravio delle tasse pagate</p>	<p><i>identico</i></p>
<p>ART. 12 - NORME TRANSITORIE E FINALI</p> <p>1. La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia vigilano sul rispetto del presente Regolamento. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n.337 del 18/03/1968</p>	<p>ART. 12 - NORME TRANSITORIE E FINALI</p> <p><i>identico</i></p>

ed alle relative circolari ministeriali di attuazione, al D.P.R. 21/04/1994, n.394 e successive modifiche o integrazioni, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché lo Statuto e quelle degli altri Regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili	
ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE	ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2014. 2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i Regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.	1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2025. 2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i Regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

In relazione a quanto precede, la Ripartizione Servizi di Staff - Corpo di Polizia Municipale - propone:

- di approvare le modifiche al *"Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche per circhi e spettacolo viaggiante"*, nelle modalità indicate nell'allegato testo di raffronto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che tali modifiche entreranno in vigore il 01/01/2025 e sostituiranno la disciplina attualmente vigente;
- di dare la massima pubblicità alle modifiche apportate al regolamento mediante l'invio di copia agli Enti ed alle Istituzioni presenti sul territorio comunale, alle Associazioni di categoria professionali e sindacali;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spese o minori entrate al Bilancio dell'Amministrazione comunale;
- di demandare l'esecuzione del presente provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati.

La bozza della citata proposta è stata inviata alle organizzazioni sindacali di categoria, che hanno avuto modo di esprimere le loro osservazioni.

La proposta medesima è stata esaminata dalla 3[^] Commissione consiliare permanente nella seduta del 16/04/2024.

Al riguardo è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Segretario Generale – Ripartizione Servizi di Staff, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto.

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 2672000 e dato atto che dallo stesso non emerge alcun rilievo.

Visto lo statuto comunale.

D E L I B E R A

- di approvare le modifiche al "Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche per circhi e spettacolo viaggiante", nelle modalità indicate nel sopra citato testo di raffronto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto le modifiche al Regolamento entreranno in vigore dal 01/01/2025 e sostituiranno la disciplina attualmente vigente;
- di dare la massima pubblicità alle modifiche regolamentari mediante l'invio di copia agli Enti ed alle Istituzioni presenti sul territorio comunale, alle Associazioni di categoria professionali e sindacali;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spese o minori entrate al bilancio dell'Amministrazione comunale;
- di demandare l'esecuzione del presente provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati.

INTERVENGONO:

PRESIDENTE

L'Assessore BARBERO illustra la proposta.

Cons. TRIPALDI

Cons. ALESSANDRIA

Ass. BARBERO

Il Presidente pone in votazione il provvedimento nella formulazione predisposta dalla Giunta comunale, esperita la quale, dà atto che esso risulta approvato all'unanimità.

La registrazione degli interventi è conservata dall'Ufficio di Segreteria e dall'archivio comunale su supporto informatico, ai sensi dell'art. 117 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BOERI

IL SEGRETARIO
F.to NARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico del Comune dal 08 MAGGIO 2024 al 22 MAGGIO 2024 per giorni 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Alba, 07/05/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Massimo NARDI

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Alba, 07/05/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Massimo NARDI
